

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili

531.211.34

del 17 dicembre 2018 (Stato 15 gennaio 2019)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 21 dell'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'approvvigionamento
economico del Paese,*

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli oli e grassi commestibili seguenti:

| Voce di tariffa ² | Designazione della merce |
|--|--|
| ex 1507. 1090, 9018, 9019, 9098, 9099 | – Olio di soia e sue frazioni |
| ex 1508. 1090, 9018, 9019, 9098, 9099 | – Olio d'arachidi e sue frazioni |
| ex 1511. 1090, 9018, 9019, 9098, 9099 | – Olio di palma e sue frazioni |
| ex 1512. 1190, 1918, 1919, 1998, 1999 | – Olio di girasole |
| ex 1513. 1190, 1918, 1919, 1998, 1999, 2190, 2918, 2919, 2998, 2999 | – Oli di cocco (olio di copra), di palmista o di babassù e loro frazioni |
| ex 1514. 1190, 1991, 1999, 9190, 9991, 9999 | – Olio di ravizzone o di colza, anche a basso tenore di acido erucico nonché olio di senape e sue fra- zioni |

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima di oli e grassi commestibili che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

RU 2019 21

¹ RS 531.11

² RS 632.10, allegato

Art. 3 Liberazione di scorte

¹ Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d'esercizio sufficienti e si trova nell'impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La domanda deve essere motivata.

² Il settore alimentazione determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell'economia.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata da una scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

¹ Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.

² Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

³ Il settore alimentazione può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.

⁴ Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolubili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative variazioni e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.

Art. 7 Opposizione

In virtù dell'articolo 45 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può fare opposizione contro le decisioni del settore alimentazione entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 8 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite secondo l'articolo 49 LAP⁴.

³ RS 531

⁴ RS 531

Art. 9 Esecuzione

L'UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2019.

